



# OSSERVATORIO NAZIONALE **AMIANTO** COMITATO ONA DI COSENZA ODV

Sede Legale: Via Trieste ,87 – 87040 Montalto Uffugo (Cs)

Sede Operativa: Piazza G. Mancini, 63 – Edificio “I Due Fiumi” - 87100 COSENZA

**AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE  
DELLA REGIONE CALABRIA**  
Cittadella Regionale- Viale Europa  
88100 Catanzaro

*dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it*

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE BONIFICHE DEL DIPARTIMENTO  
TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE  
DELLA REGIONE CALABRIA**  
Cittadella Regionale- Viale Europa  
88100 Catanzaro

*francesco.costantino@regione.calabria.it*

*bonifiche.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it*

**AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ARPACAL**  
Viale Lungomare – Loc. Mosca (Giovino)  
88100 Catanzaro  
*direzionegenerale@pec.arpacal.it*

**E p. c.**

**AL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA**  
Cittadella Regionale- Viale Europa  
88100 Catanzaro  
*presidente@pec.regione.calabria.it*

**AL DIRETTORE DEL CENTRO REGIONALE GEOLOGIA E AMIANTO**  
Via della Pace, 6  
88100 Cstrolibero (Cs)  
*amianto@pec.arpacal.it*

Oggetto: Relazione sugli esiti dei lavori del Tavolo Tecnico del 06.06.2024 indetto dall’ONA Cosenza per la formulazione di proposte operative del settore amianto ritenute utili all’aggiornamento del Piano Regionale Amianto di cui all’art. 4 della L. Reg.le 14/2001

## **1 - PREMESSA**

Allo scopo di discutere su problematiche ricorrenti connesse con la presenza di materiali contenenti amianto negli ambienti di vita e di lavoro e dello stato di attuazione della L. Regionale 14/2011, l’ONA Cosenza ha costituito il **Tavolo Tecnico temporaneo** del 06.06.2024 presso gli Spazi Espositivi ex M.A.M. della Provincia di Cosenza.

A seguito di invito alla riunione hanno partecipato i rappresentanti degli Enti di seguito specificati:

- **Ing. Giuseppe Infusini** – Presidente ONA Cosenza Odv
- **Ing. Marco Caferro** - Responsabile Servizio Gestione Rifiuti - Provincia di Cosenza
- **Geol. Luigi Dattola** – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria
- **Dott. Roberto Leonetti** – Responsabile UOC Igiene e Sanità Pubblica - ASP Cosenza
- **Dott.ssa Silvana Gatto** - Dirigente Medico SPISAL - ASP Cosenza
- **Dott. Gregorio Sestito** - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro SPISAL - ASP Cosenza
- **Dott. Enzo Orlando** – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro SPISAL - ASP Cosenza
- **Dott. Francesco Tarsitano** – Medico Specialista Ambulatoriale in Medicina del Lavoro presso UOC SPISAL – ASP Cosenza
- **Dott. Francesco Gallo** – Dirigente Medico SISP - ASP Cosenza
- **Dott. Carlo Cimino** – Dirigente Medico SISP - ASP Cosenza
- **Ing. Andrea Pellicori** – Resp.le Bonifiche Ambientali Amianto Calabria Maceri e Servizi S.p.A

L’ing. Infusini, che ha presieduto il Tavolo Tecnico e ne ha coordinato i lavori, all’apertura della riunione ha precisato che la discussione avrebbe riguardato gli argomenti già indicati nella comunicazione d’invito, oltre a quelli attinenti problematiche **ricorrenti nell’ambito dell’esercizio, per ogni partecipante, del proprio ruolo presso l’Ente di appartenenza** che si rivelassero utili al processo di aggiornamento del Piano Regionale Amianto Calabria di cui all’art. 4 della L. Reg.le 14/2001, scaduto il 7 maggio 2022.

Allo scopo di rendere organica e sintetica la presente relazione, di seguito verranno riportati gli argomenti secondo l’ordine di discussione e, per ognuno di essi, si indicheranno le proposte che il Tavolo Tecnico ha espresso all’unanimità dei partecipanti e, ove necessario, l’indicazione dell’eventuale allegato.

## **2 – ARGOMENTI OGGETTO DI DISCUSSIONE DEL TAVOLO TECNICO E RELATIVE PROPOSTE**

### **2.1 - Definizione del protocollo sulle segnalazioni di presenza di materiali contenenti amianto che i comuni sono obbligati ad adottare e ruolo dei Sindaci, dell’ASP e dell’ArpaCal**

Allo scopo di uniformare sul territorio calabrese la **gestione delle segnalazioni** provenienti dai cittadini riguardanti la presenza di edifici con copertura in cemento amianto, si propone il **protocollo operativo descritto nell’ ALL\_2.1.A** che definisce, altresì, gli adempimenti degli enti individuati dalla normativa deputati a gestire le relative situazioni di rischio.

La richiesta della **Valutazione del Rischio** che il Sindaco (o il Responsabile del Servizio) deve inviare al possessore/proprietario dell’edificio con copertura in cemento amianto, è contenuta nell’**ALL\_2.1.B**.

Restano ferme le **funzioni di controllo e di vigilanza** sugli adempimenti previsti dalle disposizioni della L. R.le 14/2011, attribuite alle ASP, all’ArpaCal e agli agenti di Polizia Locale (art. 9 della Legge).

Gli **accertamenti delle caratteristiche** di cui a pag. 75 del PRAC e la **valutazione dello stato di conservazione delle coperture** in cemento amianto di cui a pag. 74 e al paragrafo 9.3 dello stesso, **sono svolte dal personale specializzato del Centro Regionale Geologia e Amianto (CRGA) dell’ArpaCal** su richiesta delle ASP.

In caso di **manifesto stato di degrado** del materiale (stato di conservazione pessimo/degrado avanzato) l’ASP, qualora intervenga a seguito di inottemperanza e/o inerzia nel procedimento valutativo, **può assumere le proprie determinazioni senza che sia eseguita la citata valutazione**.

Nel rispetto del principio contenuto nel punto 2 del DM 06.06.1994, l’esecuzione del **solo campionamento d’aria** per la ricerca di fibre d’amianto aerodisperse (monitoraggio ambientale outdoor in presenza di coperture in cemento amianto), nel caso in cui queste ultime fossero assenti, **non può essere considerata**

**prova di assenza di contaminazione ambientale**, essendo prevalente l'analisi del contesto a la valutazione dello stato di conservazione della copertura.

Nel corso della discussione sulle attività di censimento e mappatura è stato considerato che gran parte dei cittadini detentori/proprietari di MCA non aderisce al censimento obbligatorio amianto benchè indetto con ordinanza sindacale. Ciò avviene prevalentemente perché il cittadino non è informato sia dell'esistenza di tale obbligo né sugli scopi del censimento stesso, che non sono quelli dell'esecuzione tout court della bonifica. Pertanto si ravvisa l'esigenza di promuovere una **campagna informativa di sensibilizzazione più concreta a livello regionale** (interessando anche le scuole) sia in ordine a come affrontare i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto che sull'obbligo e le finalità del censimento. Per quest'ultimo, il Tavolo Tecnico **suggerisce di aggiornare la normativa studiando forme di depenalizzazione (la sanzione amministrativa) ed aprendo una seconda finestra per l'autodenuncia del cittadino.**

## **2.2 - Censimento di siti dismessi interessati dalla presenza di MCA con dichiarata pericolosità per la salute pubblica (art. 8, comma 1, lett. d - del DPR 08.08.1994)**

Sul territorio regionale incombono situazioni di notevole **inquinamento ambientale da amianto** laddove le aree del territorio presentano strutture, per lo più vecchi opifici, in notevole stato di degrado che necessitano di **urgenti interventi di messa in sicurezza** e definitiva bonifica. In queste situazioni il danno ambientale aumenta in modo esponenziale con notevole rischio per la salute pubblica. **La Regione pertanto deve al più presto avviare il censimento dei siti con dichiarata pericolosità per la salute pubblica**, corredato da **analisi di rischio** effettuate da tecnici specializzati nel settore, al fine di comporre una graduatoria di priorità in base allo stato di pericolosità e pianificare la messa in sicurezza e/o bonifica definitiva ai sensi del DPR 08.08.1994, art., 8 comma 1, lettera d) e DM 101 del 18.03.2003, art. 1 comma 2), ivi compresi gli edifici degli enti regionali dismessi (ex Arssa, Esac, ecc..).

Tale adempimento regionale è anche riportato a pag. 58 e 59 del PRAC paragrafo 6.3 "Aziende, impianti industriali e aree dismesse".

## **2.3- Qualificazione della figura del "Responsabile per la gestione della presenza di amianto in strutture edifici ed impianti" (parag. 4.4 del PRAC)**

In accordo con quanto riportato a pag. 33 e 34 del PRAC la Regione deve avviare le azioni necessarie per la qualificazione di tecnici dedicati ad esplicitare le funzioni di **"Responsabile per la gestione della presenza di amianto in strutture edifici ed impianti"** istituendo un apposito **elenco regionale pubblico**. Tale figura professionale, formata a seguito della frequenza di seminari specifici ed in possesso dunque delle dovute **competenze tecniche**, svolgerebbe i compiti del **"Responsabile Gestione Amianto"** di cui al punto 4 del DM 06.09.1994 (Programma di Controllo di Manutenzione e di custodia dei materiali in amianto in sede) nonchè **le attività di Valutazione del Rischio di cui a Allegato 6 del PRAC.**

L'elenco regionale, pertanto, sarà formato da figure professionali che offriranno maggiori certezze e idoneità circa la conoscenza e gestione della problematica operativa connessa con la presenza di amianto negli ambienti di vita e di lavoro.

## **2.4- Elaborazione delle schede di censimento tramite l'applicazione delle Linee Guida INAIL al fine di stabilire la priorità di rischio (punteggio mappatura)**

Tutto il paragrafo 16 del PRAC è dedicato alle linee guida per la realizzazione del **Piano Comunale Amianto (PAC)** di cui agli art. 3, c. 1 – lett. g ed art. 6, c. 5 della L. Reg.le 14/2011. Tale strumento deve contenere gli elementi acquisiti attraverso il censimento (oltre che dalla mappatura georeferenziata ed da altre forme di accertamento) e deve prevedere **"il piano di azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto"** (art. 6, comma 5 della L. Rle 14/2011). **Ciascun soggetto (pubblico e privato), se inadempiente, è escluso dai benefici della legge** (art. 6, comma 6; art. 11, comma 2 lett. a).

La **necessità** di dotarsi del Piano Comunale Amianto, oltre che per ottemperare alla normativa regionale anche al fine dei contributi che si rendessero disponibili, deriva soprattutto dalla consapevolezza degli effetti nocivi e nefasti dell'amianto sulla salute dei cittadini, effetti che possono essere mitigati o annullati con la progressiva bonifica.

Il PAC deve essere redatto utilizzando un Sistema Informativo Geografico (**GIS**) in conformità all'art. 3 del DM 101/2003 e deve essere dotato di un **database geografico** in grado di visualizzare, analizzare, gestire i siti con presenza di amianto ed associarne una serie di informazioni aggiuntive (dati catastali, proprietà, tipologia del manufatto, estensione, scheda di autonotifica, stato della bonifica, telerilevamento, fotografie, stato di conservazione, ecc..). Un esempio di tale strumento così redatto è stato il quello **ideato dall'ONA Cosenza** per i comuni di Mandatoriccio, Acri e Rose, già adottati e trasmessi al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per valutarne la possibilità di essere usato come **modello ripetibile** per tutti i comuni calabresi.

Il PAC deve indicare le **priorità d'intervento** e le bonifiche più urgenti come indicato nell'Azione "C" del citato modello. All'uopo **l'elaborazione delle schede di censimento** (autonotifica – Allegato 3 del PRAC) deve seguire le **priorità di intervento** dettate dal DM 18.03.2003, n°101, riportate e specificate nelle **Linee Guida INAL** e nelle indicazioni contenute nel PRAC. Per stabilire tali priorità, dunque, deve essere adottato l'**algoritmo** indicato per le categorie 1, 2 e 4 il cui risultato fornisce il "**punteggio della mappatura**" per il quale si rimanda alle citate **Linee Guida INAIL** riportate nell'**ALL\_2.4**.

*(Linee Guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto (ai sensi dell'art. 20 della L. 23.03.2001, n°93 e del DM 18.03.2003, n°101)".*

## **2.5 -Emanazione di specifici indirizzi ai comuni per la formulazione, tramite manifestazione di interesse, di apposite convenzioni con ditte specializzate ed autorizzate per l'offerta di servizi a prezzi contenuti e nelle forme di legge (microraccolta MCA)**

Alle indicazioni già contenute nel PRAC nel parag. 15 pag. 77 per facilitare ed uniformare le procedure attuabili da parte di tutti i comuni calabresi per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto (MCA) provenienti da utenze domestiche (microraccolta) con **costi calmierati a carico degli utenti**, si ravvisa la necessità di approvare un **unico format** adottabile dai comuni per l'indizione della manifestazione di interesse per l'individuazione di una ditta specializzata ed autorizzata con la quale stipulare una convenzione che abbia come oggetto sia l'offerta economica per la rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto in matrice e compatta che l'espletamento della procedura tecnico-amministrativa.

Tale format con l'indicazione dei **quantitativi massimi ammessi** è stato riportato nell'**All\_2.5** comprensivo del modello per l'offerta economica.

## **2.6 - Snellimento delle procedure ASP per lo smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto provenienti da utenze domestiche**

Considerato che nelle attività di "microraccolta" rientrerebbe circa il 25% dei MCA presenti sul territorio (secondo dati provenienti da altre regioni) si suggerisce **lo studio e l'adozione** di procedure atte allo **snellimento** degli adempimenti amministrativi facendo in modo che possa essere compilato **un unico Piano di Lavoro per più attività di bonifica**. Queste procedure **devono essere adottate per lo smaltimento di MCA** quali **vasche, tubazioni, canne fumarie e piccole quantità di lastre non in posto** su strutture edilizie, fermo restando il rispetto di tutte le norme di sicurezza per il distacco e la rimozione da altri elementi eventualmente con essi solidarizzati (collegamenti idrici, collari, malta, ecc...).

Il Tavolo Tecnico ha escluso che possano essere consentite attività di microraccolta autogestite dal proprietario che comportino la manipolazione dei MCA anche al solo fine di depositare il materiale per permettere poi ad una ditta autorizzata di effettuare il carico, il trasporto e lo smaltimento (procedura "autorimozione" attuata in altre regioni). Né tantomeno si ritiene utile, ai fini di sicurezza sanitaria, l'applicazione delle attività ESEDI per tutta una serie di obblighi imposti dall' art. 249 comma 2 del D.Lgs. 81

/2008 e s.m.i e lett. circ. Min. Lav. del 25.01.2011, che non possono essere garantiti (per esempio) da una piccola impresa edile artigiana, e per non essere la procedura sottoposta a notifica preliminare di cui all'art. 250 del D. Lvo 81/2008.

*N.B.: Secondo la citata Circolare ogni datore di lavoro che dovrà svolgere un'attività lavorativa saltuari su materiali contenenti amianto avrà l'obbligo di valutar e relativi rischi, tenendo conto delle Lieve Guida della commissione consultiva permanente per la tutela e la sicurezza sul lavoro, al fine di determinare se l'attività rientra nelle Esposizioni Sporadiche di Debole Intensità ed usufruire delle esclusioni di cui all'art. 249 c. 2 del D. Lvo 81/2008. Pertanto il datore di lavoro dovrà identificare i lavoratori addetti a dichiarare che gli stessi possono essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni ESEDI e quindi applicare le misure di prevenzione e protezione previste.*

In merito alla procedura autorizzativa delle attività di bonifica si ravvisa la necessità di **rendere obbligatorio per tutte le ASP calabresi il rilascio del Nulla Osta** per la valutazione dei Piani di Lavoro. Infatti il Nulla Osta, oltre che contenere tutti i dati identificativi della bonifica, garantisce la regolarità di tutte le procedure adottate nel PdL, circostanza che non si ravvisa nel silenzio-assenzo.

Altra questione discussa è stata quella del pagamento dovuto alle ASP da parte delle ditte specializzate per la bonifica dell'amianto per il rilascio dei Nulla Osta (che gravano conseguentemente sul proprietario) ravvisandosi situazioni diverse tra le ASP calabresi. Pertanto il Tavolo Tecnico propone che la Regione **adotti criteri minimi di pagamento, proporzionali alla superficie da bonificare nel caso di coperture e che invece tale pagamento non sia previsto per le attività di "microraccolta"** (v. primo capoverso), condizione che ne incentiverebbe la bonifica.

## **2.7 - Contributi per interventi di bonifica dell'amianto presente negli edifici privati (art. 11 c. 1 e c. 4 della L. Rle 14/2011 e parag. 17.1 del PRAC) da assegnare attraverso i comuni in regola con il censimento, la mappatura e l'adozione del Piano Comunale Amianto (PAC)**

In merito a questo punto non vi è dubbio che la Regione Calabria **deve rendere disponibili fondi di bilancio** da concedere ai privati per la bonifica dell'amianto. Tanto è sancito sia dell'art. 11 c. 1 e c. 4 della L. Rle 14/2011 e che dal parag. 17.1 del PRAC.

Resta ferma la condizione che tali contributi vanno assegnati attraverso i comuni **in regola** con il censimento, la mappatura e l'adozione del Piano Comunale Amianto (PAC) come disposto dall'art. 6, c. 6 e dall'art. 11, c. 6 della L. Reg.le 14/2011 e precedentemente confermato con nota della Regione dell'11.02.2016 che si riporta nell'**ALLEGATO\_2\_7**.

## **2.8 - Istituzione dello Sportello Regionale Amianto**

Il Tavolo Tecnico ha considerato positiva la proposta dell'ONA dell'istituzione dello Sportello Regionale Amianto con l'obiettivo di dare rilancio ad un settore che negli ultimi anni non ha avuto la giusta attenzione, prova ne è la circostanza che sono trascorsi più di due anni dalla scadenza del PRAC senza che si sia provveduto ancora al suo aggiornamento.

Lo sportello creerebbe un circuito relazionale con i Comuni garantendo un riferimento certo per l'adozione di provvedimenti su problematiche ricorrenti sul territorio conseguenti alla presenza di MCA. Lo sportello, inoltre, sarebbe utile per coordinare le attività di censimento e valutazione dei Piani Comunali Amianto attraverso l'adozione di sistemi WebGis regionale. **Tutto ciò consentirebbe, unico esempio tra le regioni, di avere in tempo reale tutte le informazioni sulla mappatura di ogni singolo comune che abbia adottato il PAC in ambiente GIS.**

## **2.9 - Ricostituzione dell'Unità Speciale Amianto (U.S.A. gruppo di lavoro regionale amianto (confr. DGR n°201 del 04.05.2012)**

L'Unità Speciale Amianto prevista dall'art. 3 c. 2 della L. Reg.le 14/2011 è stata costituita con DGR 201/2012 e dall'adozione del PRAC (per quanto risulta all'ONA) non si è mai più riunita sebbene i suoi componenti siano stati rinnovati a seguito della DGR n°461 del 27.09.2019.

Di tale Unità ha fatto parte l'ONA nel 2013 (seppur senza di rito di voto) in tre riunioni prima della stesura del PRAC nel corso delle quali ha formulato alcune osservazioni nella fase di prima pubblicazione dello strumento, successivamente accolte nell'approvazione definitiva.

L'U.S.A. deve essere necessariamente **ricostituita** (alcuni componenti non sono più presenti e/o in servizio) al fine di **provvedere agli adempimenti rimasti disattesi**, indicati al punto 5 della delibera regionale (**ALL\_2.9**).

In ordine a tale ricostituzione l'ONA si conferma disponibile a farne parte nelle stesse condizioni di cui alla precedente partecipazione.

## **2.10 – Funzionalità del C.O.R. Calabria – Registro mesoteliomi**

La Regione Calabria mediante delibera N°328 del 30.06.2012 ha ridefinito il Registro Regionale dei Mesoteliomi (Centro Operativo Regionale Calabria) in Centro Operativo Regionale (COR Calabria) dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, individuando nell'Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica dell'Ospedale San Giovanni di Dio- ASP di Crotona la struttura che svolge le funzioni di cui all'art. 2, comma 2 del DPCM 308/02.

Al COR Calabria sono assegnati i seguenti scopi:

- raccolta ed archiviazione delle informazioni su tutti i casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo, dei tumori nasali e sinusali, dei casi di neoplasie a più scarsa frazione eziologica;
- definizione dei casi dal punto di vista diagnostico;
- verifiche di qualità delle diagnosi pervenute;
- ricerca ed integrazione dell'informazione sulla pregressa esposizione all'amianto dei casi identificati;
- controllo periodico del flusso informativo dei casi di mesotelioma, dei tumori nasali e sinusali, dei casi di neoplasia a più bassa frequenza eziologica, attraverso la rete informativa regionale e aziendale.

Al convegno del 05.06.2024 organizzato a Cosenza dall'ONA, il dott. Federico Tallarigo, al quale è stata affidata la direzione scientifica del COR Calabria, ha illustrato le difficoltà con cui opera il centro per carenza di personale, spazi e strutture nonché per l'assenza di una rete informativa in grado di adottare il corretto protocollo delle segnalazioni. Ad oggi, a fronte di circa 1500 casi di mesotelioma verificatesi dal 1993 ne risultano regolarmente registrati solo 130 (83 secondo il VII rapporto ReNaM 2021). In tale rapporto si legge: :

-per le regioni del Molise, Calabria e Sardegna, la rilevazione non può considerarsi esaustiva dei casi incidenti. Tutte le tabelle sono per COR di residenza al momento della diagnosi (e non di segnalazione);

-principali attività economiche con rischio di esposizione presenti in regione:

*“Le difficoltà relative alla disponibilità di risorse e personale non hanno consentito finora al COR di approfondire le modalità di esposizione ad amianto dei soggetti ammalati. Non è possibile quindi descrivere le situazioni di rischio di esposizione in regione. La storia industriale della regione e le caratteristiche geologiche (in particolare la presenza di ofioliti) rendono spiccatamente auspicabile una maggiore capacità operativa della regione nella ricerca attiva dei casi e nell'approfondimento delle eventuali circostanze di esposizione ad amianto in ambito professionale e ambientale.”*

Non vi è dubbio, quindi, che devono essere accolte le richieste del dott. Tallarigo al fine di dare la piena operatività al C.O.R. nell'interesse della prevenzione del rischio amianto nella Regione Calabria.

## **2.11 – Correzioni che si richiedono di apportare**

### **2.11.1 – Legge Regionale 14/2011**

-All'art. 6 comma 1 lett. a) ultimo rigo: dopo *“competenti per territorio”* aggiungere **“ ed ai comuni”**.

-All'art. 6 comma 2, secondo rigo, va sostituito *“comma 2”* con **“comma 1”**.

-All'art. 9 comma 2 al secondo rigo *“comma 8”* va sostituito con **“art. 8”**.

-All'art. 6, comma 3, si indica che entro 60 giorni dalla pubblicazione del PRAC i sindaci attivano lo sportello amianto; evidentemente si deve correggere in **“dalla pubblicazione della Legge”** come si deduce dal disposto del comma 5 del successivo art. 10.

-Allo stesso art. 6, comma 3, si **deve specificare** che l'ordinanza sindacale non va emessa per l'istituzione dello sportello (per il quale si può procedere con delibera di GM) ma per il **“censimento dei MCA”** come si deduce dal successivo art.10 comma 5 che richiama la citata ordinanza.

-All'art. 9, comma 3, **bisogna chiarire se è sempre aperta la comunicazione di cui all'art. 6** in assenza di ordinanza di censimento, anche ai fini dell'applicabilità o meno della sanzione; questo chiarimento si correla a quanto discusso al Tavolo Tecnico per il punto 2.1, ultimo capoverso .

### **2.11.2 – Scheda censimento All. 3 del PRAC**

Alla prima pagina della scheda di censimento, nel riquadro Coordinate, viene indicato erroneamente UTM Fuso 32. Il fuso corretto in cui ricade la Calabria è evidentemente **UTM Fuso 33**.

### **2.12 – Scheda sintetica di raffronto tra quanto previsto dalla Legge Regionale 14/2011 all'art. 5 sui contenuti del PRAC e quanto effettivamente contenuto nel PRAC approvato con DCR n°156 del 19.12.2016 pubblicato sul BURC n°42 del 08.05.2017**

Allo scopo di fornire un quadro riepilogativo di quanto effettivamente presente nel PRAC rispetto alle disposizioni della L. Rle 14/2011 di utile riferimento per il suo aggiornamento, si riporta una scheda di raffronto con indicate le osservazioni più pertinenti, alcune delle quali fanno parte delle proposte di cui a precedenti punti (**ALL\_2.12**).

Si precisa che alcune delle osservazioni sui contenuti del PRAC, escluse quelle indicate come “ASSENTI”, hanno un valore meramente indicativo e non esaustivo in quanto gli stessi necessitano di maggiore approfondimento.

Cosenza, li 26.06.2024

**Si dà atto che la presente relazione è stata visionata ed approvata da tutti i partecipanti del Tavolo Tecnico indicati in premessa.**

Fanno parte della presente Relazione gli allegati così denominati:

ALL\_2.1.A - Protocollo operativo segnalazioni

ALL\_2.1.B – Modello richiesta Valutazione del Rischio

ALL\_2.4 - Linee Guida INAIL


ALL\_2.5 – Format di manifestazione di interesse con modello per l'offerta economica.

ALL\_2.7 - Nota della Regione dell'11.02.2016

ALL\_2.9 – Delibera di GR di costituzione U.S.A.

ALL\_2.12 – Scheda di raffronto (check list PRAC)

Il Presidente ONA Cosenza Odv  
Ing. Giuseppe Infusini



# ALLEGATI

## PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESENZA DI MCA NEGLI EDIFICI

### 1 - Premessa

La vigente normativa affida al proprietario dell'edificio in cui sono presenti manufatti in cemento amianto, e/o al responsabile dell'attività, il compito di controllo, manutenzione e valutazione del rischio secondo quanto prescrive il DM 06.09.01994.

Allo scopo di uniformare sul territorio calabrese la gestione delle segnalazioni provenienti dai cittadini riguardanti la presenza di materiali contenenti amianto negli edifici, è stato elaborato un protocollo operativo che definisce, altresì, gli adempimenti e le responsabilità degli enti individuati dalla normativa come deputati a gestire le relative situazioni di rischio.

### 2 - Normativa di riferimento:

**-Decreto Ministeriale del 06.09.1994:** *“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.*

**-Decreto Ministeriale 14.05.1996:** *“Normative e metodologie per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27/3/92, n° 257, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.*

**-D.M. 20.08.1999:** *“Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5 comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n°257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.*

**D.M. n° 101 del 18 marzo 2003** *“Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della legge n°93 del 23 marzo 2001”*

**- Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n°81:** *“Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123”* (Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.

**-Legge Regionale 27 aprile 2011, n° 14** *“ Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto”*

**- Piano Regionale Amianto per la Calabria** pubblicato sul BUR Calabria n°42 dell'8 maggio 2017

### 3- Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni

#### 3.1 - Coperture in cemento amianto

La segnalazione deve essere trasmessa al Sindaco del Comune ove è stata rilevata la presenza di lastre in cemento amianto (eternit) poste a coperture di edifici e, per conoscenza all'ASP – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica, competente per territorio. La segnalazione, debitamente sottoscritta, deve contenere le informazioni utili a descrivere sia lo stato del materiale che il contesto.

Il Sindaco, ricevuta la segnalazione, richiede al proprietario o all'amministratore dell'edificio di fornire la documentazione prevista dal DM 06.09.1994 e la valutazione del rischio eseguita secondo le modalità di cui all'Allegato 6, del Piano Regionale Amianto (PRAC) compilando la Scheda N°1 (Descrizione della copertura e del contesto) e la Scheda N°2 (Giudizio dello stato di conservazione della copertura) a cui corrisponde il valore dell'indice di degrado della Tabella 9 del parag. 9.3 del PRAC, prescrivendo un termine di 30 giorni.

La suddetta valutazione dovrà essere sottoscritta da professionista abilitato con **autocertificazione**, includendo la documentazione di cui al citato Allegato 6, nel rispetto di quanto indicato all'art. 9.3 del PRAC.

Qualora il proprietario non ottemperi alla suddetta richiesta, il Sindaco emana l'**ordinanza in danno** al proprietario, facendo eseguire la suddetta valutazione da personale del Centro Geologia e Amianto dell'Arpacal, informando l'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP.

Nel caso in cui dall'adozione della suddetta procedura di stima del rischio risultasse l'**urgenza della bonifica**, il proprietario è **obbligato**, anche in assenza del parere dell'ASP, ad effettuare la bonifica entro **sei mesi** dalla valutazione, mediante rimozione e conferimento in discarica, in accordo con l'algoritmo di cui al citato Allegato 6 del PRAC.

In questa eventualità, qualora il proprietario non eseguisse la bonifica nei termini indicati, il Sindaco **emetterà l'ordinanza di bonifica ai fini della tutela dell'interesse pubblico** dandone comunicazione all'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP.

Il proprietario dell'edificio è tenuto a monitorare lo stato di conservazione della copertura amianto materiale contenente amianto comunicando al Comune eventuali variazioni rispetto alla valutazione precedente ai sensi del punto 4 del DM 6.9.94 e dell'art. 9.4 del PRAC (obblighi di custodia e manutenzione).

### **3.2 - Rifiuti abbandonati contenenti amianto**

La segnalazione deve essere trasmessa al Comune, all'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP competente per territorio ed all'Arpacal che la gestiranno sulla base delle rispettive competenze.

La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati e recapito del soggetto che presenta la denuncia;
- localizzazione dell'area (indirizzo o coordinate GPS);
- fotografie dei luoghi;
- tipologia della zona (bosco, corso d'acqua, bordo strada, area pubblica, terreno di terzi, ecc.);
- tipo di manufatto in cemento amianto (lastre, cassoni, tubi, ecc.) e presumibile quantità.

**PROTOCOLLO GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA ADOTTARE  
DA PARTE DEI COMUNI IN PRESENZA DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO**

**SEGNALAZIONE  
PRESENZA DI MCA**



**IL SINDACO**

**Richiede la documentazione di cui al  
DM 06.09.1994, la valutazione del rischio  
(All\_6 del PRAC) ed informa l'ASP**

In caso di  
inottemperanza



**emana l'ordinanza in danno al  
proprietario facendo eseguire la  
valutazione all'ArpaCal**

All'esito, in caso  
di urgenza  
(Zona D-All\_6 del PRAC)



**emana l'ordinanza di bonifica  
mediante rimozione e  
smaltimento informando l'ASP**

## COMUNE DI .....

Provincia di .....

## UFFICIO TECNICO – SETTORE AMBIENTE

Al sig. ....

Prot. n° ..... del. ....

OGGETTO: **richiesta valutazione rischio amianto** copertura in cemento amianto fabbricato sito in via  
 .....n° .....del Comune di.....

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

## PREMESSO CHE:

-con nota prot. n° ..... del..... è stata segnalata la presenza di "copertura in cemento amianto" in stato di degrado presso il fabbricato in oggetto;  
 -il sopralluogo eseguito dal Comando di Polizia Municipale in data..... ha accertato l'effettiva presenza di tale copertura **presumibilmente in cemento amianto**, giusto verbale prot. n° .....del.....

## CONSIDERATO CHE:

-il PRAC (Piano Regionale Amianto Calabria), relativamente alla **valutazione del rischio** in presenza di copertura in cemento amianto impone l'adozione della procedura di cui **all'Allegato 6** (Valutazione dell'Indice di degrado - Tab. 9 del parag. 9.3 del PRAC), in accordo con le indicazioni del **DM 06.09.1994**, da cui discendono le azioni da intraprendersi.

**-- eventuali richiami: ordinanza censimento amianto e adozione del PAC (se effettuati)**

## VISTI:

-la Legge Regionale n°14/2011 (*Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione di rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto*);  
 -il Piano Regionale Amianto Calabria (PRAC) approvato con DCR n°156 del 19.12.2016, pubblicato sul BUR Calabria n°42 del 08.05.2017;  
 -il Piano Comunale Amianto del comune di ..... adottato con delibera di C. C. n° .....del.....(se adottato)  
 -il T. U. degli Enti Locali D. Lvo 267/2000 e s.m.i. e la L. 241/90

## SI RICHIEDE

al sig. ....nato a .....il.....

Cod. Fisc .....

di presentare entro il.....presso l'Ufficio Tecnico del Comune di ....., una **relazione asseverata sulla valutazione dell'indice di degrado** della copertura in cemento amianto del fabbricato sito in via.....n° ..... redatta da tecnico qualificato, in conformità a quanto indicato all'art. 9.3 dal Piano Regionale Amianto Calabria, adottando la procedura di cui alle relative **Schede N° 1 e 2 dell'Allegato 6**, con assegnazione del corrispondente **stato di conservazione** di cui alla Tabella 9 dello stesso articolo;

## E COMUNICA CHE

in caso di inottemperanza alla presente richiesta il Comune di ..... provvederà ad affidare al CGA dell'ArpaCal ( o altro laboratorio autorizzato) l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi del materiale nonchè la valutazione dell'indice di degrado della suddetta copertura (con il coinvolgimento dell' ASP competente ai sensi dell'art. 9.3 del citato PRAC)  
 , in dipendenza della quale sarà disposta l'ordinanza sindacale di bonifica tramite rimozione e smaltimento ed i relativi costi sia della procedura che della bonifica saranno tutti posti a carico del proprietario dell'immobile.

Si allega:

- Allegato 6 del PRAC
- Tabella 9.3 del PRAC

Il Responsabile del Settore

**SCHEDA N. 1**

Proprietario

Indirizzo

Destinazione d'uso

Coordinate  
geografiche

Lat.	°	'	“	long.	°	'	“
N				E			

Data compilazione

Operatori tecnici

**Descrizione della Copertura e del contesto:**

**Tipologia copertura:**

Lastre ondulate

Lastre piane

altro

Estensione m<sup>2</sup> (ca.)

Pendenza %

Falde n°

Grondaie:  
presenti

assenti

Anno di posa

certo

presunto

Altezza da q.t. alla linea di gronda  
mt.

Altezza al colmo mt.

Punti singola voce	Punteggio assegnato
--------------------------	------------------------

<b>A</b>	<input type="checkbox"/> <b>Rivestimenti o trattamenti superficiali</b>	Presenti	<b>0</b>	
		Non Presenti	<b>2</b>	
<b>B1</b>	<input type="checkbox"/> <b>Struttura di sostegno senza solaio sottostante</b> <i>(la presenza di attività pesanti o impianti, come un carro ponte, va considerata peggiorativa)</i>	Con travi di ferro o cemento	<b>2</b>	
		Con travetti di legno	<b>3</b>	
		Se rovinata	<b>5</b>	
<b>B2</b>	<input type="checkbox"/> <b>Solaio sottostante</b>	Senza soluzioni di continuità	<b>0</b>	
		Con aperture	<b>2</b>	
		Assenza	<b>4</b>	
<b>C</b>	<input type="checkbox"/> <b>Controsoffitto</b>	Chiude ermeticamente	<b>0</b>	
		Presenza di soluzioni di continuità	<b>1</b>	
<b>D</b>	<input type="checkbox"/> <b>Accessibilità</b>	Non accessibile	<b>0</b>	
		Accessibile	<b>2</b>	
<b>E</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sistema raccolta acque meteoriche</b>	Integro con discendenti interrati	<b>0</b>	
		Integro con discendenti <b>non</b> interrati o danneggiati	<b>3</b>	
		Non presente	<b>5</b>	
<b>F</b>	<input type="checkbox"/> <b>Necessità di accesso</b> <i>(tubazioni, antenne, camini, etc.)</i>	NO	<b>0</b>	
		SI	<b>2</b>	

*Schema tipologia copertura*

**Terrazze, balconi finestre:**

Punti singola voce	Punteggio assegnato

G	<input type="checkbox"/> <b>Esistono nell'edificio o in quelli adiacenti aperture con affaccio sulla copertura?</b>	Non Presenti	<b>0</b>	
		Presenti	<b>3</b>	

*Posizione delle aperture:*

H	<input type="checkbox"/> <b>Adiacenza con aree ad alta densità abitativa e di uso pubblico</b>	Non Presenti	<b>0</b>	
		Presenti	<b>5</b>	

*(aree scolastiche, luoghi di cura, di culto, aree sportive e zone residenziali)*

### Stato di conservazione generale della copertura:

I  **Lastre**                      Rotture visibili                       Sostituzioni visibili

Superficie danneggiata < 10%	<b>0</b>	
Superficie danneggiata tra > 10 e 50%	<b>5</b>	
Superficie danneggiata > a 50%	<b>9</b>	

*Cause del danneggiamento:*

**Interventi manutentivi**                       **Vetustà del materiale**                       **Atti vandalici**  
 **Eventi eccezionali atmosferici**                       **Altro** \_\_\_\_\_

I1  **Edificio abbandonato** (Assegnare 1 p.to per anno fino al max di 5 p.ti)

*Oppure*

I2	<input type="checkbox"/> <b>Edificio in uso</b>	Area artigianale, industriale, commerciale	<b>3</b>	
		Residenziale	<b>4</b>	
		Pubblico o aperto al pubblico	<b>5</b>	

*N.B. Non si dovrà procedere alla somma dei valori delle lettere I1 e I2*

**J**  **Materiale infiammabile sottostante alla  
copertura**

Assenza	<b>0</b>	
Presenza	<b>5</b>	

**DESCRIZIONE DELLA COPERTURA E DEL CONTESTO**

**Somma A-J**

**1**

**SCHEDA N. 2**


N°	Parametro	Osservazioni	Punti per singola voce	Punteggio assegnato
K <input type="checkbox"/>	<b>Compattezza del materiale</b> <i>(se non risulta possibile raggiungere la copertura, si attribuisce il valore 2)</i>	con una pinza gli angoli o i bordi delle lastre si rompono in modo netto emettendo un suono secco	<b>1</b>	
		con una pinza gli angoli o i bordi delle lastre tendono a piegarsi o a sfaldarsi	<b>3</b>	
L <input type="checkbox"/>	<b>Affioramento di fibre</b> <i>(se non risulta possibile l'osservazione da vicino, si attribuisce il valore 3)</i>	con una lente di ingrandimento si osservano fasci di fibre inglobati nella matrice cementizia	<b>1</b>	
		con una lente di ingrandimento si osservano fasci di fibre parzialmente inglobati nella matrice cementizia	<b>3</b>	
		i fasci di fibre che si osservano con una lente di ingrandimento sono facilmente asportabili con pinzette	<b>9</b>	
M <input type="checkbox"/>	<b>Sfaldamenti, crepe, rotture</b>	assenti	<b>1</b>	
		poco frequenti <i>(massimo il 10% della superficie totale)</i>	<b>2</b>	
		numerose	<b>3</b>	
N <input type="checkbox"/>	<b>Materiale friabile o polverulento in grondaia</b>	assente	<b>1</b>	
		scarso	<b>2</b>	
		consistente	<b>3</b>	
O <input type="checkbox"/>	<b>Stalattiti</b>	assenti	<b>1</b>	
		di piccolissime dimensioni	<b>2</b>	
		di dimensioni consistenti	<b>3</b>	
<b>Giudizio dello stato di conservazione della copertura</b>			<b>Somma</b> <input type="checkbox"/> K - O	

**Risultato finale della valutazione**

Totale punteggio

*Somma (A-J) + (K-O)*

**STIMA DEL RISCHIO**



	Azioni da intraprendersi	Tempistica per gli interventi
<b>Zona A</b>	<b>In atto, per lo stato del manufatto e l'indice di esposizione, nessun intervento di bonifica previsto</b>	<b>Ogni 2 anni necessaria la valutazione dello stato della copertura a cura di tecnico identificato dal proprietario ovvero dal responsabile dell'attività svolta nell'edificio</b>
<b>Zona B</b>	<b>Verifica ogni anni ovvero bonifica entro 36 mesi</b>	<b>Ogni anno necessaria la valutazione dello stato della copertura a cura di tecnico identificato dal proprietario ovvero dal responsabile dell'attività svolta nell'edificio</b>
<b>Zona C</b>	<b>Esecuzione intervento di bonifica mediante rimozione e conferimento in discarica</b>	<b>Entro 12 mesi dalla valutazione</b>
<b>Zona D</b>	<b>Esecuzione intervento di bonifica mediante rimozione e conferimento in discarica</b>	<b>Entro 6 mesi dalla valutazione</b>



**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Ambiente e Territorio

**Parag. 9.3 del Piano regionale Amianto Calabria**

**Tabella 9 - Valore indice di degrado**

<b>INDICE DI DEGRADO (ID)</b>	<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>
Valore inferiore o pari a 10	<b>buono</b>
Valore compresi tra 11 e 18	<b>discreto</b>
Valore compresi tra 18 e 22	<b>scadente</b>
Valore superiori a 22 o pari a 30	<b>pessimo/degrado avanzato</b>

**Nota**

In merito alla Mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93 e del Decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, si riportano di seguito le Linee Guida per la corretta acquisizione delle informazioni ed il relativo inserimento in un apposito Data-base e Sistema Informativo Territoriale (SIT) dedicati, realizzati dall'Inail-Dipia. Esse sono state elaborate sulla base delle numerose esperienze acquisite dal 2003 ad oggi nel corso di numerosi confronti in riunioni tecniche e conferenze di servizi (nazionali e locali) con le Autorità e con gli Organi di controllo nazionali e locali. I seguenti criteri generali potranno risultare di utile indicazione per la corretta redazione dell'apposito format predisposto dall'Inail-Dipia per conto del MATTM.

**Linee guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di amianto**

**(ai sensi dell'art.20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e del decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101)**

Come previsto dal Decreto 18/3/2003, n. 101, art. 1 comma 3, tutte le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere annualmente entro il 30 giugno *"i risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi effettuati"*. Ai sensi dell'art. 3 *"la mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT)"*.

Al fine di acquisire in modo omogeneo a scala nazionale le informazioni su detta Mappatura, l'Inail-Dipia, per conto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha redatto un apposito format di acquisizione dati, riportato in **Allegato 1**. Esso consente la corretta catalogazione e gestione delle informazioni mediante un Data-base e relativo Sistema Informativo Territoriale appositamente dedicati che consentono una rapida e semplice consultazione, analisi e visualizzazione cartografica dei dati georiferiti.

Di seguito sono indicate le corrette procedure per la compilazione del suddetto format:

1. Devono essere comunicati tutti i siti con presenza di Manufatti o Rifiuti Contenenti Amianto;
2. I dati relativi alla presenza di amianto devono essere valutati considerando le conseguenti attività di bonifica, smaltimento e ripristino ambientale; con ciò si intende, ad esempio, valutare i quantitativi di amianto in termini di rifiuti prodotti dalle attività di bonifica, il tipo di discarica in cui dovranno essere conferiti, etc.;
3. I dati devono tener conto dell'applicazione dei due algoritmi, di seguito riportati, stabiliti dal Gruppo di Lavoro Interregionale degli Assessorati Sanità e Ambiente, con la "Procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti dell'amianto" (Prot.

Regione Piemonte n. 2595/22 del 11/2/2004) già approvata in Conferenza Stato-Regioni. Essa consente di individuare le principali informazioni sui siti da mappare e di attribuire ad ognuno di essi un punteggio, secondo le modalità riportate in **Allegato 2**. Applicando successivamente gli algoritmi, e' possibile calcolare un valore finale per ogni singolo sito, direttamente proporzionale alla priorità di rischio. L'applicazione di tali algoritmi è finalizzata quindi ad individuare le maggiori criticità presenti sul territorio nazionale.

4. Devono essere comunicati tutti i siti rilevati compresi quelli ritenuti a basso rischio.

#### **Algoritmo per le Categorie 1, 2 e 4:**

Valore finale priorità di rischio (Punteggio mappatura) = ((D \* (i1 + i6 + i7 + i11 + (i14 \* i15))) + (C \* (i1 + i2 + i4 + i9 + i12 + i13 + i16)) + (B \* (i9 + i4 + i7 + i10 + i13 + (i15 \* i14) + i16)) + (A \* (i2 + i6 + i8 + i10))) \* (i5 + i3) \* Coefficiente\_di\_classe\_di\_priorità

#### **Algoritmo per la Categoria 3:**

Valore finale priorità di rischio (Punteggio mappatura) = (in1 \* in4 + in3 + in5+ in6) \* in2

5. Essi devono essere altresì integrati da ulteriori informazioni richieste dal MATTM (già comprese nel format allegato) per la pianificazione e gestione dei futuri interventi di bonifica. Dette informazioni risultano indispensabili al fine dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie e per la pianificazione della gestione dei flussi di rifiuti prodotti.

Di seguito si riportano separatamente gli indicatori per la compilazione del format per le Categorie 1, 2 e 4 (amianto da attività antropica) e quelli per la compilazione del format per la Categoria 3 (presenza naturale di amianto).

#### **INDICATORI PER LE CATEGORIE 1, 2 E 4**

La procedura di calcolo del punteggio finale di ogni singolo sito, non può essere applicata se non sono presi in considerazione almeno i seguenti indicatori:

- A, B, C, D, coefficiente di priorità;
- i<sub>1</sub> quantità di materiale stimato;
- i<sub>2</sub> presenza di programma di controllo e manutenzione;
- i<sub>3</sub> attività.

Qualora alcuni degli indicatori non siano disponibili, il calcolo è effettuato attribuendo a questi ultimi il valore minimo riportato.

Inoltre devono essere compilate le seguenti voci:

- **ID\_Unità:** contenente il codice che rende univoca la scheda di valutazione;
- **Provincia;**
- **Comune;**
- **Indirizzo:** possibilmente inserendo all'interno dello stesso campo la Via/Viale/Piazza, numero civico, CAP;
- **Proprietà':** Persona fisica o giuridica o Ente intestatario del sito o altro soggetto interessato;
- **Categoria:**
  - 1. impianti industriali attivi o dismessi;**
  - 2. edifici pubblici e privati;**
  - 4. altra presenza di amianto da attività antropica;**
- **Tipologia:**
  - Biblioteche;
  - Centrali termiche;
  - Cinema, teatri e sale convegni;
  - Edifici agricoli e loro pertinenze;
  - Edifici artigianali e di servizio;
  - Edifici industriali e loro pertinenze\*;
  - Edifici residenziali;
  - Grande distribuzione commerciale;
  - Impianti sportivi;
  - Istituti penitenziari;
  - Luoghi di culto e strutture cimiteriali;
  - Mezzi di trasporto;
  - Ospedali e case di cura;
  - Scuole di ogni ordine e grado;
  - Sistema di adduzione e accumulo acqua;
  - Strutture turistiche ricettive;
  - Uffici Pubblica Amministrazione;
  - Altro;

\*Gli edifici industriali possono afferire sia alla Categoria 1 (impianti industriali attivi o dismessi) in cui l'amianto era utilizzato quale materia prima nel processo produttivo o era presente all'interno di macchinari, tubazioni, servizi etc. che alla Categoria 2 (edifici pubblici e privati) nel caso in cui l'amianto sia presente nelle strutture edilizie.

*"Per quanto attiene le tipologie di impianti che potranno essere considerati urgenti, si fa riferimento a quelli definiti nell'allegato B) lett. a) (attività maggiormente interessate) del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto*

1994, tenendo peraltro conto che l'evoluzione tecnologica e strutturale può aver determinato modificazioni che potrebbero escludere attività ormai non più presenti o introducono nuove attività" (D.M. 101/03). (Allegato 4).

– **Descrizione Sito;**

– **Descrizione materiali:**

- lastre di amianto piane o ondulate;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale;
- guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali;
- guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche;
- guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo;
- giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni;
- filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande;
- filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali;
- diaframmi per processi di elettrolisi;
- altro.

Andranno altresì inseriti dati relativi all'applicazione dell'algoritmo compilando i seguenti campi di riferimento (dati stimati, dati medi, dati individuati dall'operatore):

**A – Friabilità:** Per la valutazione della friabilità andrà considerata la matrice originaria e lo stato di conservazione del prodotto: ciò deve essere valutato considerando il tipo di rifiuto che verrà prodotto e la discarica di conferimento (es. frammenti e spezzoni di cemento-amianto non più in posto e degradati vanno considerati come rifiuti friabili e pertanto avviati in discariche per rifiuti pericolosi). Essa può assumere i seguenti valori:

Friabilità NO = 1

Friabilità SI = 2

**B - Uso pubblico:** si intende sito fruibile al pubblico; esso può assumere i seguenti valori:

Uso pubblico NO = 1

Uso pubblico SI = 2,5

**C – Accessibilità:** essa può assumere i seguenti valori:

Accessibilità NO = 1

Accessibilità SI = 2,5

**D - Presenza di confinamento:** essa può assumere i seguenti valori:

Presenza di confinamento NO = 2,5

Presenza di confinamento SI = 1

**I1 - Quantità di materiale stimato;**


**I2 - Presenza di un programma di manutenzione e controllo;**

**I3 – Attività;**

**I4 - Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione;**

**I5 - Concentrazione di fibre aerodisperse;**

- I6 - Area di estensione del sito (mq);**
  - I7 - Superficie esposta all'aria (mq);**
  - I8 - Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;**
  - I9 - Stato di conservazione delle strutture edili;**
  - I10 - Tempo trascorso dalla dismissione;**
  - I11 - Tipologia di amianto presente;**
  - I12 - Dati epidemiologici;**
  - I13 - Frequenza di utilizzo;**
  - I14 - Distanza dal centro urbano;**
  - I15 - Densità di popolazione;**
  - I16 - Età media dei soggetti frequentatori;**
- Classe di priorità:** 1, 2, 3, 4 o 5 secondo la flow-chart di seguito riportata.



**Coefficiente di classe di Priorità:**

- coefficiente di CLASSE 1 = 1.2
- coefficiente di CLASSE 2 = 0.8
- coefficiente di CLASSE 3 = 0.7
- coefficiente di CLASSE 4 = 0.4
- coefficiente di CLASSE 5 = 0.3

## **Punteggio mappatura.**

Di seguito vanno altresì inseriti ulteriori dati che consentiranno di avviare e gestire le attività di bonifica:

- **Peso stimato friabile (kg):** Si ricorda che i pesi vanno considerati come totale del rifiuto prodotto e non come % di amianto contenuto;
- **Peso stimato compatto (kg):** Si ricorda che i pesi vanno considerati come totale del rifiuto prodotto e non come % di amianto contenuto; si assume come parametro medio di riferimento per le lastre di copertura il valore di 17 Kg/mq;
- **Effettiva area ricompresa nel perimetro del sito (mq);**
- **Effettiva superficie con amianto friabile (mq);**
- **Effettiva superficie con amianto compatto (mq);**
- **Data dismissione (gg-mm-aaaa): se disponibile;**
- **Distanza dal centro urbano (km): se disponibile;**
- **Stato della bonifica** (A = non bonificato, B= parzialmente bonificato, C = totalmente bonificato). Per parzialmente bonificato si intende un sito in cui non vi è stata la totale rimozione di Materiali Contendenti Amianto (es: rimozione di coperture, ma presenza di ulteriori MCA nel sito);
- **Tipo di intervento** (A=Incapsulamento, B=Confinamento, C=Rimozione): possibilità di scelta multipla;
- **Costi totali stimati dell'intervento\*;**
- **Fondi locali/regionali assegnati;**
- **Stima dei fabbisogni finanziari.**

\*In caso di interventi di bonifica multipli, ad esempio incapsulamento di alcuni MCA e rimozione di altri, andranno quantificati separatamente i costi dei singoli interventi.

Per quanto riguarda la parte cartografica vanno allegati gli shapefile relativi alla localizzazione e perimetrazione secondo il seguente formato: WGS84 - UTM Fuso 32.

Sulla banca dati sono predisposti due campi:

- **Coordinata X (\*\*)**
- **Coordinata Y (\*\*)**

(\*\*) Centroidi delle unità mappate secondo il formato WGS84 UTM Fuso 32.

## **INDICATORI PER LA CATEGORIA 3**

Come nel caso delle precedenti categorie, anche per la Categoria 3 ci si avvale di un algoritmo di calcolo per la valutazione della priorità del rischio.

Gli indicatori relativi sono:

- **in1** : materiale costituente gli affioramenti rocciosi contenenti amianto;
- **in2** : presenza di affioramenti entro 50 m da area abitata o con frequenza abituale;
- **in3** : fibre aerodisperse in prossimità dei recettori [ff/l];
- **in4** : estensione degli affioramenti contenenti amianto;
- **in5** : coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione;
- **in6** : dati epidemiologici riferiti a casi di mesoteliomi;

La procedura di calcolo del punteggio finale di ogni singolo sito non può essere applicata se non sono presi in considerazione almeno i seguenti indicatori:

- **in1** : materiale costituente gli affioramenti rocciosi contenenti amianto;
- **in2** : presenza di affioramenti entro 50 m da area abitata o da area con frequenza abituale;
- **in4** : estensione degli affioramenti contenenti amianto.

Qualora alcuni degli altri indicatori non siano disponibili, il calcolo è effettuato attribuendo a questi ultimi il valore minimo riportato nella tabella dell'Allegato 3 al presente documento.

Per quanto riguarda l'indicatore in6 "dati epidemiologici riferiti a casi di mesoteliomi", sono da considerare esclusivamente quelli correlabili alla residenzialità del soggetto, sulla base di appositi accertamenti.

Devono inoltre essere compilate le seguenti voci:

- **ID\_Unità**: contenente il codice che rende univoca la scheda di valutazione;
- **Provincia**;
- **Comune**;
- **Indirizzo**: possibilmente inserendo all'interno dello stesso campo la Via/Viale/Piazza, numero civico, CAP;
- **Proprietà**: Persona fisica o giuridica o Ente intestatario del sito o altro soggetto interessato;
- **Categoria**: 3. Presenza naturale;
- **Tipologia**:
  - Cava Attiva
  - Cava dismessa
  - Ex miniera
  - Affioramento
  - Altro;
- **Descrizione sito**: Fornire una descrizione il più possibile dettagliata del sito e del suo utilizzo passato ed attuale. Segnalare anche l'eventuale presenza di impianti, linee produttive, attività varie all'interno del sito.
- **Estensione sito** (mq);

- **Esistenza di informazioni ed indagini ambientali: rilevamento geologico, analisi di aria, acqua e suolo, etc.;**
- **Vincoli:** Segnalare la presenza di vincoli ambientali, naturalistici, aree a rischio, SIC/ZPS, etc..

Andranno altresì inseriti ulteriori dati che consentiranno di avviare e/o gestire le attività di bonifica:

- **Effettiva estensione degli affioramenti contenenti amianto (m2);**
- **Data di dismissione:** per attività estrattive etc.;
- **Stato della bonifica** (A = non bonificato; B= parzialmente bonificato, C = totalmente bonificato). Per parzialmente bonificato si intende un sito in cui non vi è stata la totale rimozione della presenza di amianto;
- **Tipo di intervento;**
- **Costi totali stimati dell'intervento\*;**
- **Fondi locali/regionali assegnati;**
- **Stima dei fabbisogni finanziari;**
- **Punteggio Mappatura.**

\*In caso di interventi di bonifica multipli, ad esempio incapsulamento e rimozione, andranno quantificati separatamente i costi dei singoli interventi.

Per quanto riguarda la parte cartografica vanno allegati gli shapefile relativi alla localizzazione e perimetrazione secondo il seguente formato: WGS84 - UTM Fuso 32.

Sulla banca dati sono predisposti due campi:

- **Coordinata X (\*\*)**
- **Coordinata Y (\*\*)**

(\*\*) Centroidi delle unità mappate secondo il formato WGS84 UTM Fuso 32.

## MICRORACCOLTA MCA:

### verbale tipo di deliberazione di giunta comunale per indire manifestazione di interesse

**OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile de Settore Tecnico per l'individuazione, tramite manifestazione di interesse, di una ditta specializzata ed autorizzata con la quale stipulare una convenzione per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto (MCA) provenienti da utenze domestiche nel territorio comunale con costi a carico degli utenti.**

L'anno ..... il giorno.....nella sala delle adunanze del Comune di ..... si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMISSIS

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) rappresenta a tutt'oggi un serio problema in grado di minacciare la salute dei cittadini;
- nel territorio comunale è diffusa la presenza negli edifici di manufatti contenenti amianto in matrice compatta quali coperture, serbatoi, tubi e canne fumarie;
- tali materiali, esposti all'azione degli agenti atmosferici, si degradano nel tempo costituendo sempre di più una preoccupante fonte di esposizione e, quindi, di rischio per la salute pubblica;
- con **Ordinanza Sindacale n°..... del .....** è stato avviato il censimento obbligatorio dell'amianto ai sensi della Legge Regionale n°14/2011;
- con **Delibera di G. M. n°..... del .....** è stato istituito lo Sportello Amianto;

#### Considerato che:

- le procedure da seguire per le bonifiche di materiali contenenti amianto comportano costi molto elevati per il cittadino a causa della complessità degli interventi, dei costi del trasporto, dello smaltimento in discarica e delle pratiche burocratiche da espletare che richiedono, altresì, anche la redazione di un Piano di Lavoro da sottoporre all'approvazione del competente settore SPISAL dell' ASP;
- tali condizioni gravose costituiscono un disincentivo alla bonifica e, di conseguenza, favoriscono indirettamente l'abbandono dei manufatti contenenti amianto sul territorio comunale, lungo strade o luoghi di campagna, causando un grave danno ambientale e sanitario non solo ai cittadini ma anche al territorio;
- il PRAC (Piano Regionale Amianto Calabria) approvato dalla Regione Calabria con delibera di CR n°156 del 19.12.2016 e pubblicato sul BUR Calabria n°42 dell'8 maggio 2017, all'art. 15 dispone che: *"I Comuni possono adottare idonei provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti, al fine di contenere i costi di bonifica e smaltimento attraverso l'individuazione, tramite bando, delle imprese che intendono convenzionarsi per l'espletamento del servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze"* e che tali piccole quantità, in accordo con il **Piano Comunale**

**Amianto del comune .....** adottato con delibera di **C. C. n°.....del.....**, si possono ragionevolmente stabilire nelle seguenti:

- a) coperture: fino a **70 mq**;
- b) altri manufatti in matrice compatta (canne fumarie, serbatoi e tubi): fino a **2.000 Kg**;
- c) altri materiali contenenti amianto (guanti, teli da stiro, guarnizioni, ecc.): fino a **10 Kg**.

Ciò premesso e considerato, l'Amministrazione Comunale intende avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per agevolare e facilitare l'attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto, nel rispetto assoluto della normativa vigente, individuando una ditta autorizzata e specializzata alla bonifica con cui stipulare un'apposita **convenzione** stabilendo dei prezzi calmierati e standardizzati per il comune di ....., con costi a carico degli utenti.

Pertanto, ritenuto di dare mandato al Responsabile de Settore Tecnico per avviare le procedure per individuare una ditta regolarmente iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10A (bonifica di materiali contenenti amianto in matrice compatta) e nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e speciali) per stipula di una convenzione che abbia come oggetto l'attività di bonifica dei materiali contenenti amianto (rimozione e smaltimento) ai sensi della normativa vigente in materia, ed alla quale i cittadini si potranno rivolgere per commissionare il servizio con ridotte incombenze burocratiche e prezzi calmierati, senza alcun onere economico per il Comune.

Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge

#### D E L I B E R A

-di dare mandato al Responsabile de Settore Tecnico per avviare le procedure per individuare una ditta regolarmente iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10A (bonifica di materiali contenenti amianto in matrice compatta) e nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e speciali), per la **stipula di una convenzione** che abbia come oggetto l'attività di bonifica dei materiali contenenti amianto (rimozione e smaltimento) ai sensi della normativa vigente in materia;

**-di disporre che il servizio debba includere:**


- 1 – Sopralluogo da parte di un tecnico abilitato e realizzazione di documentazione fotografica
- 2 – Redazione e presentazione del Piano di Lavoro all'ASP di competenza
- 3 – Trattamento preliminare del manufatto contenente amianto mediante applicazione a spruzzo di idonea vernice incapsulante
- 4 – Rimozione del manufatto contenente amianto già incapsulato
- 5 – Confezionamento del manufatto in doppio telo di polietilene di idoneo spessore
- 6 – Predisposizione del Formulario Rifiuti
- 7 – Trasporto con mezzo autorizzato del manufatto così confezionato e conferimento dello stesso presso impianto di smaltimento autorizzato
- 8 – Rilascio della documentazione di avvenuta bonifica e smaltimento

Di trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza.

Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi del D. Lvo 267/2000.

**FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE E COMPATTA**

<b>Offerta per rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto con superficie massima da rimuovere pari a mq 70 e posizionate ad un'altezza massima dal suolo di mt 3,0</b>		
da Kg 1 a Kg 150	rimozione lastre a terra compreso smaltimento	Euro / Kg =
	rimozione lastre in quota compreso smaltimento	Euro / Kg =
da Kg 151 a Kg 600	rimozione lastre a terra compreso smaltimento	Euro / Kg =
	rimozione lastre in quota compreso smaltimento	Euro / Kg =
da Kg 601 a Kg 1.200	rimozione lastre a terra compreso smaltimento	Euro / Kg =
	rimozione lastre in quota compreso smaltimento	Euro / Kg =
<b>Offerta per rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto quali vasche, canne fumarie, tubi del peso complessivo non superiore a 2.000 Kg</b>		
fino a 1.000 Kg	rimozione a terra compreso smaltimento	Euro / Kg =
	rimozione in opera compreso smaltimento	Euro / Kg =
da Kg 1001 a Kg 2.000	rimozione a terra compreso smaltimento	Euro / Kg =
	rimozione in opera compreso smaltimento	Euro / Kg =
<b>Offerta smaltimento altri materiali contenenti amianto di uso domestico del peso complessivo non superiore a 10 Kg</b>		
Guanti, teli da stiro, guarnizioni, ecc...	ritiro e smaltimento	Euro / Kg =



ALL\_2.7

Regione Calabria  
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO  
Settore "Protezione dell'Ambiente e qualità della Vita"  
Cittadella Regionale 88100 Catanzaro

Prot. STAR N° C13421  
Nell' 11/02/2016

A tutti i Comuni della Calabria  
(comunicazione inviata a mezzo pec)

E p.c.  
Al Presidente della Giunta della Regione Calabria  
[presidente@pec.regione.calabria.it](mailto:presidente@pec.regione.calabria.it)

All'Assessore all'Ambiente  
[antonella.rizzo@regcal.it](mailto:antonella.rizzo@regcal.it)

Al Direttore Generale del  
Dipartimento Ambiente e Territorio  
[dm.pallaria@regcal.it](mailto:dm.pallaria@regcal.it)

Ai componenti dell'USA  
c/o Arpacal  
[a.spadafora@arpacal.it](mailto:a.spadafora@arpacal.it)  
c/o il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie  
[e.malacaria@regcal.it](mailto:e.malacaria@regcal.it)

Oggetto: L.r n. 14 del 27 aprile 2014 "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione ai siti e manufatti contenenti amianto".  
Adempimenti di cui all'art. 6 commi 3 e 4.

Con riferimento agli interventi di cui all'oggetto ed in particolare agli adempimenti previsti per le Amministrazioni Comunali finalizzati all'attivazione, con ordinanza sindacale, di uno sportello informatico-ricettivo per l'espletamento delle pratiche di censimento, si comunica che i Comuni inadempienti saranno preclusi dall'assegnazione di eventuali finanziamenti Nazionali o Comunitari dedicati.

Ad oggi, risultano solo n. 29 Comuni della Regione ad aver trasmesso agli enti competenti, Aziende Sanitarie Provinciali ed Arpacal, le schede di autonotifica presentate dai proprietari di manufatti e materiali contenenti amianto.

Si rammenta che sul sito di questo Dipartimento è stata implementata una sezione dedicata all'amianto, dove è possibile consultare la documentazione prodotta dall'Unità Speciale Amianto e propedeutica per l'avvio dell'attività di censimento e di informazione alla popolazione; in particolare sono disponibili:

- la scheda di censimento con relativo *vademecum* per la compilazione;
- la schema di ordinanza sindacale;
- l'opuscolo informativo;
- il pieghevole informativo.

Per quanto sopra, si confida in un celere riscontro di tali adempimenti.  
Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore  
Ing. Salvatore Epifanio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
4 maggio 2012, n. 201

Istituzione dell'Unità Speciale Amianto (USA), di cui all'art. 3 della Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

— la legge 27 marzo 1992 n. 257, art. 10, comma 1, dispone che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottino i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

— con D.P.R. 8 agosto 1994 veniva adottato un «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»;

— la Regione Calabria ha approvato, in materia, la L.R. 27 aprile 2011 n. 14, recante «Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto».

CONSIDERATO CHE:

— l'art. 3, comma 1, della predetta L.R. n. 14/2011 demanda alla Regione l'espletamento, con la collaborazione delle aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), delle province, dei comuni e delle organizzazioni, pubbliche e private interessate, di una serie di attività, ivi analiticamente elencate e di seguito dettagliate nella parte dispositiva (lettere a), b), c), d), e), f), g), h));

— il medesimo comma prevede che la Regione ottemperi a quanto sopra specificato attraverso la costituzione di una speciale unità organizzativa a carattere temporaneo, costituita presso l'Assessorato all'Ambiente da personale del Dipartimento dell'Ambiente, del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e dell'A.R.P.A.Cal.;

— il successivo comma 2 dell'art. 3 dispone che l'unità organizzativa speciale di cui al comma 1, denominata Unità Speciale Amianto (di seguito: U.S.A.), e gli uffici interessati che collaborano con l'U.S.A., con particolare riferimento alla redazione del Piano Regionale Amianto per la Calabria (P.R.A.C.), sono individuati con delibera della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

DATO ATTO CHE:

— con nota prot. n. 23545/SIAR del 23/5/2011, acquisita agli atti di questo Dipartimento al prot. n. 853/DG del 24/5/2011, il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – su richiesta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente – ha comunicato il nominativo del Dott. Eduardo Malacaria quale referente per la collaborazione alle attività di competenza dell'U.S.A.;

— con nota prot. n. 6664 del 18/5/2011, acquisita agli atti di questo Dipartimento al prot. n. 808/DG del 18/5/2011, l'AR-PACAL, su richiesta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, ha comunicato il nominativo del Dott. Francesco Falco quale referente per la collaborazione alle attività alle quali l'U.S.A. è preposta.

ATTESO CHE:

— il ridotto numero di personale effettivamente operante nel Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha determinato, finora, l'impossibilità di individuare personale idoneo da poter affiancare all'U.S.A. e ha reso, pertanto, impossibile la materiale costituzione ed operatività della stessa;

— a motivo di tale situazione particolarmente critica, nelle more della costituzione di tale struttura, è stata avviata l'iniziativa per la realizzazione di un Progetto Tematico Settoriale per la bonifica dei siti inquinati da amianto (trattandosi di utilizzo di fondi POR 2007-13 la richiesta è stata inoltrata al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria);

— che con decreto n. 3394 del 19/3/2012, pubblicato sul BURC il 13/4/2012, è stato approvato e avviato il Progetto Ambiente: «Progetto Tematico Settoriale per la Tutela delle Acque», «Progetto Tematico Settoriale per la Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti inquinati» e «Progetto Tematico Settoriale per la Bonifica dei siti inquinati da amianto» e l'Avviso Pubblico per la selezione degli Esperti per la costituzione dei gruppi tecnici specialistici per la realizzazione del Progetto Ambiente, nonché impegnata la risorsa finanziaria sul POR Calabria FSE 2007-2013, Asse VII «Capacità Istituzionale» - Obiettivo Operativo P.2;

— le attività svolte dal personale selezionato dovranno, fra l'altro, essere di supporto anche alle finalità a cui l'USA è preposta.

RITENUTO pertanto che, per quanto da ultimo specificato, sussistono attualmente le condizioni per procedere alla costituzione dell'U.S.A. di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 14/2011, sopra menzionato.

DATO ATTO che la partecipazione all'U.S.A. non dà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza né al rimborso di alcuna spesa, ivi comprese quelle di viaggio.

VISTI i D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 e n. 206 del 15/12/2000 sulla separazione delle competenze tra organo di direzione politica e dirigenza.

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente, Dott. Francesco Pugliano, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente generale si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto,

DELIBERA

1. la narrativa in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. in attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 27/4/2011, n. 14, di costituire l'unità organizzativa speciale denominata Unità Speciale Amianto (di seguito: U.S.A.);

3. di individuare quali componenti della predetta U.S.A. i soggetti di seguito indicati:

a) il Dirigente pro tempore del Settore 2, per il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, il quale fungerà anche da coordinatore della struttura;

b) il Dott. Eduardo Malacaria, per il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

c) il Dott. Francesco Falco, per l'A.R.P.A.Cal.;

4. di individuare, quali uffici interessati alla collaborazione con l'U.S.A. ai sensi dell'art. 3, comma 2, oltre all'affiancamento da parte del Laboratorio territoriale di cui al decreto n. 3394 del 19/3/2012, le strutture territoriali competenti in materia di amianto presso le Aziende Sanitarie Provinciali della Calabria, le Province, oltre che dell'ufficio competente in materia di amianto di uno o più Comuni del territorio calabrese designato/i dall'A.N.C.I., avvalendosi altresì della collaborazione, nelle forme e nei modi che verranno successivamente individuati, delle associazioni pubbliche e private che svolgano attività nell'ambito di interesse dell'amianto e che faranno pervenire l'interesse e la propria disponibilità al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

5. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L.R. 14/2011, l'U.S.A. dovrà provvedere:

a) alla creazione, entro trenta giorni dall'istituzione dell'USA, di un portale informatico sulla normativa vigente e sugli strumenti messi a disposizione dalla regione, sulla pericolosità dell'amianto e sulle procedure di rimozione nonché per visionare l'albo delle imprese;

b) alla redazione di un opuscolo informativo da inviare ai soggetti preposti al censimento al fine di fornire le necessarie indicazioni ai soggetti interessati;

c) alla predisposizione ed all'aggiornamento del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC);

d) al monitoraggio delle patologie correlabili all'amianto;

e) alla definizione dei criteri di assegnazione delle sovvenzioni per lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto;

f) al trattamento ed all'aggregazione dei dati derivanti dall'attività di censimento;

g) alla definizione delle linee guida per la redazione da parte dei comuni del Piano comunale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato Piano Comunale Amianto (PAC);

h) al monitoraggio, in collaborazione con le ASP e l'ARPACAL, dei siti di proprietà pubblica o ad utilizzo pubblico che presentano maggiore pericolosità per la collettività;

6. di disporre che per la partecipazione dei componenti all'U.S.A. nonché per le attività di collaborazione degli uffici non sono previsti costi a carico del bilancio regionale né agli stessi

spetta alcun emolumento né come gettone di presenza né a titolo di rimborso di spesa di qualunque natura, ivi comprese quelle di viaggio;

7. di demandare al Dipartimento Politiche dell'Ambiente tutti gli adempimenti attuativi della presente deliberazione, anche con riferimento alle relazioni con le strutture e gli uffici interessati dalla presente Deliberazione;

8. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a:

a) Ing. Salvatore Epifanio, quale Dirigente del Settore 2 del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

b) Dott. Eduardo Malacaria, per il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

c) Dott. Francesco Falco, per l'ARPACAL;

9. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 4/9/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento.

*Il Dirigente generale  
del Dipartimento Presidenza f.f.  
F.to: Bianco*

*Il Presidente  
F.to: Scopelliti*

CONFRONTO TRA I CONTENUTI DEL PRAC RISPETTO A QUANTO IMPOSTO dall'art. 5 della Legge R.le 14/2011 "Contenuto del PRAC" ed osservazioni sugli stessi

n° del comma dell'art. 5 della L. Rle 14/2011 (indica le azioni che devono essere contenute nel PRAC)	OSSERVAZIONI sul contenuto del PRAC
<b>1 - Il PRAC contiene:</b> a) censimento: edifici pubblici e privati, siti, mezzi di trasporto, affioramenti naturali (sono riportati vecchi dati su rotabili, tubazioni e coperture non aggiornati)	<b>PARZIALE</b> ad esclusione dei dati sul telerilevamento (pag. 55)
-censimento aziende, impianti industriali ed aree dimesse	<b>DESCRITTIVO</b> (pag. 58)
- amianto nelle acque potabili	<b>DESCRITTIVO</b> (pag. 61)
b) mappatura georeferenziata siti amianto sia di origine naturale che antropica I dati del censimento delle coperture sono stati inseriti nella fase finale di stesura del PRAC e risultano ancora parziali (pag. 52)	<b>PARZIALE</b>
c) criteri valutazione livelli di rischio per la bonifica A pag. . 65 si riporta "La valutazione del rischio esposizione" con riferimento anche ad un "indice di esposizione" non definito. Si confonde l'indice di esposizione con indice di degrado in All. 6. Va chiarita la relazione tra indice di degrado e All. 6 - <b>La procedura necessita di un protocollo operativo</b>	<b>ASSENTE</b>  <b>per le sole coperture vale l'algoritmo Amleto</b> (pag. 65)
d) criteri per la definizione delle priorità degli interventi di bonifica	<b>DESCRITTIVO</b> (rif. DM. 101/2003)
e) il monitoraggio fibre di amianto nelle aree ad elevata presenza antropica e nelle aree con affioramenti naturali con costruzione della mappa delle concentrazioni a livello regionale	<b>DESCRITTIVO</b> (previsto entro il 2019 - All. 4 e 5)
f) promozione iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione	<b>DESCRITTIVO</b> (pag. 76 ed All. 10)
g) MONITORAGGIO SANITARIO ED EPIDEMIOLOGICO	
g.1) sorveglianza sanitaria esposti o ex esposti	<b>DESCRITTIVO</b> (pag. 70)
g.2) raccolta di dati epidemiologici	<b>DESCRITTIVO</b> (pag. 70)
g.3) l'utilizzo del registro regionale dei mesoteliomi	<b>DESCRITTIVO</b> (pag.70)
h) la previsione di idonee misure di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro	<b>ASSENTE</b>
i) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASP e dell'ARPACAL; <b>N. B.: contiene conflitti di competenze in relazione alla valutazione dello stato di conservazione da parte delle ASP e dell' ArpaCal (pag. 65-74 e 75)</b>	<b>PRESENTE con conflitto di competenze</b> (pag. 74)
j) redazione di un elenco di imprese in possesso dei requisiti per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto;	<b>ASSENTE</b>
k) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASP e delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento dell'amianto	<b>PRESENTE</b> (pag. 73)
l) gli indirizzi per la realizzazione del PAC <b>Indica una tempistica incongrua al paragrafo 16.7 per la redazione dal PAC</b>	<b>PRESENTE</b> (pag. 78)
m) definizione <b>linee guida per la predisposizione di incentivi</b> da parte della Regione per la rimozione dell'amianto (art. 11, c.3 L.Reg.)	<b>ASSENTE</b>
n) definizione di linee guida per la predisposizione di servizi sanitari per gli esposti a manufatti di amianto o affetti da patologie correlate all'amianto	<b>ASSENTE</b>
s) la definizione di ulteriori strumenti o servizi predisposti dalla Regione Calabria per le finalità di cui all'articolo 1.	<b>ASSENTE</b>
<b>2 - Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto</b> (parte integrante del PRAC) <b>Delegato alle Province con art. 54 L. R. 47/2011 e Definizione criteri con DGR 502/2013</b>	<b>ASSENTE</b>

**ALTRE IMPORTANTI AZIONI DA ATTUARE SECONDO IL CONTENUTO DEL PRAC**

AZIONE CONTENUTA NEL PRAC	OSSERVAZIONI
A pag. 34 si indica l'attivazione delle azioni mirate per qualificare la figura del Responsabile per la gestione della presenza di amianto in strutture edifici ed impianti ed all'istituzione di un <b>elenco di tecnici abilitati</b> allo svolgimento del ruolo di "Responsabile per la gestione del problema amianto"	<b>NON ANCORA ATTUATA</b>
A pag. 19 si indica che la sorveglianza sanitaria va attivata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del PRAC	<b>NON ANCORA ATTUATA</b>
A pag. 83 si riportano le risorse finanziarie per l'attuazione del PRAC	<b>IMPORTI DA CHIARIRE E RENDICONTARE</b>
L'art. 16.7 di pag. 83 concede tre mesi dalla pubblicazione del PRAC ai Comuni (8 agosto 2017 - che è quello per cui si può ritenere avvenuta la comunicazione delle linee guida contenute nello stesso PRAC pubblicato l'8.05.2017) per la redazione del Piano Comunale Amianto. Si tratta evidentemente di un tempo impossibile da rispettare atteso che i Comuni devono prima istituire lo sportello amianto, emanare l'ordinanza del censimento, ed elaborare le schede di autonotifica poste a base del PAC	<b>TERMINE DA RIVEDERE</b>